



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Class: 14.v, 13.v, 9/2018A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore

ARPEA

Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 30

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

**Oggetto: DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE DI RIESAME ZOOTECNIA, PREMI ART. 52 REG. (UE) N. 1307/2013.**

Il Direttore
Enrico ZOLA
(firmato digitalmente)

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME

Zootecnia Premi art. 52 Reg. del reg 1307/2013

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020

ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
Via Bogino, 23 – 10123 Torino – Italia Tel. +39 011 30 25 100 – fax +39 011 30 25 199

www.arpea.piemonte.it – CF. e P.IVA 97694170016

e-mail: info@arpea.piemonte.it - pec: protocollo@cert.arpea.piemonte.it



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Sommario:

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2. PREMESSA	4
3. REGIMI DI SOSTEGNO	5
4. SPECIFICHE PER LE MISURE ZOOTECNICHE	6
5. MODALITÀ E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	14
6. ESITO DEI CONTROLLI DELL'ISTRUTTORIA E NOTIFICA DELLE RISULTANZE	14
7. PUNTI D'ATTENZIONE	17
8. ESCLUSIONI DALL'AIUTO	19
9. APERTURA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIESAME	19

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La circolare AGEA n. 52581 del 17.06.2019 disciplina il sostegno accoppiato per la campagna 2019.

Le principali fonti normative che disciplinano la materia sono:

- Artt. 52 e 53 del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- DM 7 giugno 2018 n. 5465;
- DM 9 agosto 2018 n. 7839

2. PREMESSA

Il presente documento individua e descrive gli adempimenti stabiliti per i CAA e per i beneficiari in proprio finalizzati alla presentazione delle istanze di parte per le aziende richiedenti premio ai sensi dell'art. 52 Reg. del reg 1307/2013 sulla campagna domanda unica 2019 , premi zootecnici di cui alla successiva riportante i codici intervento (tabella 1). I dati dei capi ammissibili sono stati direttamente desunti interrogando i metodi web service messi a disposizione da Agea Coordinamento tramite BDN (Banca dati nazionale), banca dati ufficiale certificata per le informazioni del settore zootecnico. Ai sensi della Circolare Prot. N. ACIU.2015.427 del 29/09/2015 ai fini dello svolgimento delle istruttorie e dell'erogazione dei contributi nel settore della zootecnia, gli Organismi pagatori devono avvalersi solo delle informazioni elaborate ,certificate e fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN), ai sensi dell'art. 21, paragrafi da 3 a 5, del Reg. (UE) n. 809/2014. Arpea ha sottoscritto un protocollo di intesa con Agea con il quale può delegare attività di propria competenza a SIN e avvalersi dei sistemi informatici nazionali realizzati dallo stesso. Arpea, per la campagna 2019, ha ritenuto opportuno delegare l'attività di istruttoria sulle pratiche richiedenti premio art. 52 zootecnia a SIN, avvalendosi di sistemi informatici nazionali. In particolare i dati relativi ai parametri del latte di cui all'art. 2 del DM dell'11 ottobre 2016 sono

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020

stati caricati sul sistema SIAN sull'applicativo denominato "domanda integrativa per vacche da latte".

3. REGIMI DI SOSTEGNO

L'agricoltore può chiedere i seguenti premi a sostegno della domanda unica riferito alla zootecnia art. 52 :

Settore zootecnia: bovini da latte:

310 Premio vacche da latte (art. 20, comma 1);

311 Premio vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (art. 20, comma 6);

312 Premio bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9).

Settore zootecnia: bovini da carne

313 Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1);

314 Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3);

322 Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).

Settore zootecnia: bovini macellati

315 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 7);

316 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9);

317 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9);

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

318 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9);

319 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9).

Settore zootecnia ovi-caprino

320 Premio agnelle da rimonta (art. 22, comma 1);

321 Premio capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6).

4. SPECIFICHE PER LE MISURE ZOOTECHNICHE

L'art. 19, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutte le misure relative ai bovini da carne e da latte, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004.

La procedura diretta a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN, compresa l'applicazione di riduzioni e sanzioni, è contenuta nell'Allegato tecnico 1 della circolare AGEA n. 52581 del 17.06.2019.

Tutti i requisiti per l'erogazione del premio sono in ogni caso contenuti nella circolare AGEA n. 52581 del 17.06.2019

4.1 BOVINI DA LATTE

4.1.1 Premio vacche da latte (art. 20, comma 1) Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000;
2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020

- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore.

Le procedure per le determinazioni analitiche sono quelle già effettuate nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo – produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020

allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche. Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337. L'azienda è definita da latte sulla base della verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dagli Organismi pagatori mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN.

Nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore.

Ai fini dell'erogazione del sostegno specifico in questione è fatto obbligo di acquisire tutte le analisi effettuate sul latte prodotto da parte di codesto Organismo Pagatore.

4.1.2 PREMIO VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI SITUATI IN ZONE MONTANE (art. 20, comma 6)

Condizioni di ammissibilità

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato. Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000;
2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 1 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

E sia associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 3.1.1.

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020

Ai fini della verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane occorre far riferimento alla normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999. Detta informazione è presente nell'ambito del SIAN unitamente ai dati delle produzioni del latte.

4.1.3 PREMO BUFALAE DI ETA' SUPERIORE A 30 MESI (art. 20, comma 9)

Condizioni di ammissibilità

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. Sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell'anno civile ed abbiano un'età superiore a 30 mesi, i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

4.2 BOVINI DA CARNE

4.2.1 Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1)

Condizioni di ammissibilità

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

La misura concerne le vacche nutrici di razza da carne o a duplice attitudine di età superiore a venti mesi, elencate nell'allegato V al DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, iscritte nei Libri Genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine e che hanno partorito nell'anno di riferimento della domanda.

I vitelli devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al detentore della vacca nutrice al momento del parto.

4.2.2 Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3)

Condizioni di ammissibilità

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

L'aiuto è concesso alle vacche nutrici di età superiore a venti mesi, di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

Come stabilito dal Piano di gestione degli allevamenti di bovini approvato con decreto dirigenziale del MIPAAF prot. n. 11100 del 1° giugno 2015, si precisa che:

- Per il primo anno l'adesione al piano si realizza con il monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza. Tali verifiche sono effettuate nell'ambito dell'Anagrafe bovina (BDN);
- Per il secondo anno l'adesione al piano si realizza con il monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi alla data del prelievo di sangue ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'obiettivo prefissato, per il secondo anno di adesione al piano, è quello di non superare il 20% rispetto alla sieroprevalenza del primo anno (es: allevamento con 100 capi e sieroprevalenza del 30% nel primo anno di adesione al piano raggiungerà l'obiettivo nel secondo anno se il numero di animali sierologicamente positivi risulterà inferiore o uguale a 36). Per gli allevamenti sieronegativi nel primo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel secondo anno non superiore al 10%;
- Per gli anni successivi al secondo l'adesione al piano si realizza con l'esecuzione del monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo la tabella di seguito riportata:

Annualità	Obiettivo prefissato
3° anno	- non superare il 15% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno; - per gli allevamenti sieronegativi nel secondo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel terzo anno non superiore al 5%.
4° anno	- non superare il 10% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno; - per gli allevamenti sieronegativi nel terzo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel quarto anno non superiore al 5%.
5° anno e successivi	- non superare il 5% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno; - per gli allevamenti sieronegativi nel quarto anno non è tollerato un aumento della sieropositività nel quinto non superiore al 5%

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020

4.2.3 Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)

Condizioni di ammissibilità

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

L'aiuto è concesso alle vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

4.3. BOVINI MACELLATI

4.3.1 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 7)

Condizioni di ammissibilità

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Sono ammissibili al premio i bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione.

4.3.2 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9)

4.3.3 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9)

4.3.4 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9)

4.3.5 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9)

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020

Condizioni di ammissibilità

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato. Il sostegno è erogato per i bovini macellati in età compresa tra i 12 e i 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi, ai bovini in età compresa tra 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, nonché ai bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 14 sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012.

4.4. SETTORE OVICAPRINO

4.4.1 Agnelle da rimonta (art. 22, comma 1)

Condizioni di ammissibilità

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di agnelle da rimonta ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.

Il premio destinato alle agnelle da rimonta viene assegnato in base ad una percentuale dei capi detenuti dall'azienda:

- il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto;
- il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, sempre considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).

L'obiettivo di risanamento risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

Inoltre, per quanto riguarda la verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020

massimo (L1); per gli altri livelli l'obiettivo si considera non raggiunto, compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui all'art. 3 del DM 12 maggio 2015.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato 1, parte B, paragrafo IV, del decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015.

I capi devono essere identificati e registrati a norma del Reg. (CE) n. 21/2004 e la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie.

Conseguentemente, sono ammissibili all'aiuto i capi appartenenti ai soli allevamenti ubicati nel territorio delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica. Poiché la presenza di detto piano costituisce una condizione di ammissibilità all'aiuto, la sua mancanza determina l'esclusione dei capi dall'erogazione del contributo.

Inoltre, per la determinazione della quota del 20% per la rimonta si prende come riferimento il totale dei capi adulti (femmine e maschi) desunto dal consueto censimento annuale.

Qualora fossero presenti nel corso dell'anno più censimenti, si procede alla media degli stessi. Nel caso in cui l'azienda non disponga del dato del censimento, si considera la consistenza media degli ovini adulti per anno (1° gennaio – 31 dicembre).

4.4.2 Premio capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6)

Condizioni di ammissibilità

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il premio è destinato ai capi ovicaprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012. La registrazione individuale dei capi si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

5. MODALITÀ E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Possono essere presentate istanze di parte al fine del riesame delle pratiche DU2019 premi art.52 Reg. 1307/2013 premi zootecnici.

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

I capi scaricati esclusivamente da BDN, sono messi a disposizione dei CAA e dei beneficiari tramite apposite reportistiche sul sistema informatico RPU.

Inoltre sul sito istituzionale di Arpea sono state pubblicate le diapositive e la documentazione del corso di formazione effettuati in data 04/07/2019 relativo ai controlli dalla campagna 2019 tenutosi agli dei CAA allo scopo di poterli supportare nella presentazione delle istanze di riesame.

6. ESITO DEI CONTROLLI DELL'ISTRUTTORIA E NOTIFICA DELLE RISULTANZE

Prima dell'apertura delle istanze, ARPEA rende noti gli esiti delle istruttorie ai CAA e ai beneficiari in proprio, pubblicando delle reportistiche sull'applicativo RPU, consultabili sia dai CAA che dai beneficiari in proprio nella sezione 27 - Istruttoria - Zootecnia 2016/2017/2018/2019

Tali reportistiche evidenzieranno i capi pagabili e i capi inammissibili con relativa motivazione.

Di seguito si elencano le motivazioni:

Macellati
Capo irregolare da servizi veterinari, controlli oggettivi.
Capo doppio, stesso beneficiario.
Supero con CUA:
Capo pagato su PSR.
Capo anomalo per registrazione tardiva (no sanzione).
Tempistiche di registrazione non rispettate : il capo si paga e si sanziona.
Tempistiche di registrazione non rispettate : il capo non si paga e si sanziona per periodo di detenzione minima non rispettata (data uscita stalla -DT INSER. INGRESSO IN BDN<6 mesi).
Tempistiche di registrazione non rispettate : il capo non si paga e si sanziona per periodo di detenzione minima non rispettata (DT FINE DETENZIONE -DATA INSERIMENTO INGRESSO BDN<6 mesi).
Vacche
Capo irregolare da servizi veterinari, controlli oggettivi.
Capo doppio, stesso beneficiario.
Supero con CUA:
Capo pagato su PSR.
Analisi latte non valide.
Domanda integrativa non valida.
Mancano le analisi del latte.
Capo anomalo per registrazione tardiva (no sanzione).
Eta non conforme/ registrazione incoerente
Periodo interparto non rispettato
Tempistiche di registrazione non rispettate : il capo si paga e si sanziona
Criterio IBR non rispettato
Tempistiche di registrazione non rispettate : il capo si paga e si sanziona per periodo di detenzione minima rispettato.
Periodo di detenzione minima per la vacca in montagna non rispettato (DATA FINE DETENZIONE

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

-DATA INIZIO DETENZIONE DEL CAPO IN STALLE DI MONTAGNA < 6 MESI)

L'istanza di riesame deve essere presentata a mezzo pec ad Arpea all'indirizzo protocollo@cert.arpea.piemonte.it e riportante ad oggetto "istanza riesame zootecnia 2019 CUUA ___ RAGIONE SOCIALE ___" e deve contenere:

- richiesta del CAA o dal beneficiario in proprio e motivazione;
- premio sul quale si vuole ottenere il riconoscimento dei capi;
- codice stalla sul quale si vuole ottenere il riconoscimento dei capi;
- identificativi dei capi oggetto dell'istanza;
- di seguito, per ciascuna tipologia di istanza ,si richiede di seguire le linee guida indicate.

1) ISTANZA relativa alla data di comunicazione all'autorità competente in BDN non coerente con Modello 4.

Questa casistica comprende i casi in cui la data di comunicazione all'Autorità competente dell'ingresso in BDN nella prima stalla del beneficiario sia disallineata con la reale data di comunicazione all'autorità competente comprovata da idonea documentazione giustificativa.

Tale documentazione non dovrà essere inviata all'Organismo Pagatore bensì conservata nel fascicolo aziendale ed essere disponibile a futuri ed eventuali controlli.

L'Organismo pagatore rincaricherà i capi da BDN in una unica data prevista per il 14/09/2020.

Qualunque correzione dei dati in BDN alla data successiva al 14/09/2020 non potrà portare a pagamenti o a integrazioni di premio.

Prima di aver presentato istanza di riesame il CAA deve avere verificato e corretto in BDN i dati secondo la documentazione giustificativa a sua disposizione.

2) ISTANZA relativa alla data di registrazione in BDN dell'entrata in stalla

Questa casistica comprende i casi in cui la data di registrazione in BDN dell'ingresso nella prima stalla del beneficiario sia disallineata con la reale data di registrazione in BDN del dato la prima volta che è stato inserito.

In tal caso il beneficiario dovrà produrre la documentazione giustificativa che comprovi la prima data di registrazione dell'evento redatta dalla *Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari*, la quale è richiedibile direttamente al Ministero utilizzando questa pec:

- dgsa@postacert.sanita.it (Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari)

e in copia a

- csn@izs.it (BDN).

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020

3) ISTANZA relativa al premio 314 (Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza -art. 21, comma 3) non corrisposto al beneficiario.

Questa casistica comprende i casi in cui l'esito istruttorio del premio 314 (Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3) non sia ritenuta corretta e i capi non ritenuti ammissibili siano invece ammissibili a premio.

Se vengono riscontrati degli errori, l'indicazione da parte della Regione Piemonte è di rivolgersi alla Regione (Sanità) per i chiarimenti. Sarà la Regione a chiedere spiegazioni alle ASL.

La pec a cui spedire le segnalazioni è:

prevenzioneveterinaria@cert.regione.piemonte.it
alla c/ a del Dr. Luca Picco

Si ricorda che la competenza di Arpea si esaurisce con lo scarico dei capi ammissibili da BDN e in nessun caso Arpea potrà istruire o valutare posizioni per le quali l'ammissibilità dei capi non sia riscontrabile dalla BDN.

4) ISTANZA relativa a mal funzionamenti di internet o mancanza della smart card

Non saranno presi in considerazione istanze relative a mal funzionamenti di internet per i quali era necessario presentare causa di forza maggiore e circostanza ai sensi art. 4 del Reg. UE 640/2014.

Se il ritardo di registrazione è dovuto alla mancanza temporanea della smart card, o problemi con la stessa, è necessario produrre documentazione giustificativa validata direttamente dalla BDN; occorre inviare la richiesta a:

- dgsa@postacert.sanita.it (Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari)

e in copia a

- csn@izs.it (BDN) atta a dimostrare il ritardo di registrazione o documentazioni.

5) Altre tipologie di istanze

E' possibile presentare istanza anche per altre casistiche a patto che venga espressa la motivazione e allegata la documentazione giustificativa.

7. PUNTI D'ATTENZIONE

A) I premi zootecnici vengono erogati al detentore della stalla o al proprietario in base alla tipologia di premio.

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Di seguito si riporta la tabella 1 con l'indicazione dell'avente diritto:

Tabella 1

Codice Intervento	Intervento/PREMIO	CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO
310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1)	DETENTORE
311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 6)	DETENTORE
312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 9)	DETENTORE
313	VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1)	DETENTORE
314	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (ART. 21, COMMA 3)	DETENTORE
315	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21, COMMA 7)	DETENTORE/PROPRIETARIO
316	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
317	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (ART. 21, COMMA 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
318	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E	DETENTORE/PROPRIETARIO

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020

	24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21 , COMMA 9)	
319	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21 , COMMA 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMI 1 e 2)	DETENTORE/PROPRIETARIO
321	CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 6 e 7)	DETENTORE/PROPRIETARIO
322	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).	DETENTORE

B) Tutti i capi vengono scaricati da BDN ad eccezione di quelli che:-hanno date di registrazioni incongruenti nelle movimentazioni o nelle date relative alla macellazione.

Ad esempio:

1) capo "Bianchina" entra nella stalla XXXTOXXX il 10/12/2016, ed esce dalla stalla il 10/03/2017. Entra nella nuova stalla XXXCNXXX il 09/03/2017 ed esce dalla stalla per essere macellato il 09/12/2017.

Tale capo non è ammissibile perché le registrazioni non sono congruenti e non è possibile risalire alla corretta entrata nella stalla nuova.

2) Capo "Nerina" entra nella stalla XXXTOXXX il 10/02/2017 ed esce il 10/10/2017.

Da BDN risulta la macellazione il 09/10/2017. Tale capo non è ammissibile perché le registrazioni non sono congruenti e non è possibile risalire alla corretta data di macellazione / o uscita del capo.

8. ESCLUSIONI DALL'AIUTO

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Per tutte le tipologie di aiuto richiedibili a premio nell'ambito del sostegno accoppiato zootecnico, il capo non è ammissibile all'aiuto qualora le informazioni presenti in BDN siano insufficienti o incongruenti o contraddittorie e non consentano di eseguire i controlli di ammissibilità secondo le procedure sopra descritte.

9. APERTURA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIESAME

Le istanze di riesame zootecnia, premi art. 52 Reg. del reg 1307/2013, potranno essere presentate sino al 14/09/2020.

Oltre tale termine le istanze sono irricevibili.

Istruzioni Operative n. 30 del 15/07/2020